



Il Segretario Generale

Roma, li 22 dicembre 2015

Ai Segretari delle
Federazioni Sportive Nazionali
Discipline Sportive Associate

Con la presente si informa che il testo del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1538 del 9/11/2015, e con Decreto della Presidenza del Consiglio in data 16 dicembre 2015 è pubblicato sul sito <http://www.coni.it/it/coni/regolamenti-e-circolari.html>

Si comunica, inoltre, quanto segue:

- 1) il Codice è in vigore convenzionalmente dall'1 marzo 2016
- 2) le conseguenti e necessarie modifiche alla normativa endofederale dovranno essere approvate con delibera consiliare o atto equivalente entro e non oltre il 25 gennaio 2016 e trasmesse al competente ufficio del CONI entro il 1 febbraio 2016;
- 3) la delibera consiliare o l'atto equivalente dovranno prevedere l'entrata in vigore delle nuove norme a far data dal 1 marzo 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI.

Ciò, in particolare, per consentire una più agevole messa a regime delle nuove norme – in specie con riferimento ai nuovi termini per le indagini.

Con l'occasione, la Federazione potrà valutare altresì l'opportunità di intervenire sulle norme di diritto sostanziale e in special modo su quelle che codificano le fattispecie di illecito disciplinare e illecito sportivo. Si consideri, a solo titolo esemplificativo, la possibile introduzione di fattispecie dedicate agli illeciti amministrativi o alla corretta differenziazione tra gli stessi illeciti disciplinari in senso stretto. Tanto, con lo scopo di collegare a ciascuna fattispecie così configurata un novero di sanzioni adeguate e correttamente commisurate alla gravità della specifica ipotesi, rifuggendo da norme eccessivamente generali e da *range* di sanzioni irragionevolmente ampi e come tali di non agevole calibrazione in sede di giudizio.


Roberto Fabricini